

+

REGOLAMENTO <i>TARIC</i> <i>VIGENTE</i>	REGOLAMENTO <i>TARIC</i> <i>MODIFICATO</i>
TITOLO II. DETERMINAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEL MODELLO TARIFFATI Art. 12 – Parte fissa utenze domestiche [...] 2. Il valore dei coefficienti <i>Ka</i> per ciascuna delle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione delle tariffe. [...]	TITOLO II. DETERMINAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEL MODELLO TARIFFATI Art. 12 – Parte fissa utenze domestiche [...] 2. Il valore dei coefficienti <i>Ka</i> per ciascuna delle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la deliberazione di approvazione delle tariffe. [...]
Art. 13 – Parte variabile utenze domestiche 1. Il valore della parte variabile delle utenze domestiche è calcolato come segue: $TVd(n) = TVmin + To = Quv \cdot \text{litri minimi}(n) + Quv \cdot \text{litri aggiuntivi}$ dove: <i>TVd(n)</i> è la parte variabile della tariffa per un'utenza domestica con <i>n</i> componenti del nucleo familiare; “<i>n</i>” è il numero di componenti del nucleo familiare; <i>To</i> è la parte variabile della tariffa corrispondente agli svuotamenti che eccedono i minimi; <i>Quv</i> è la quota unitaria (euro/l), determinata dal rapporto tra i costi variabili totali e i litri minimi totali; <i>litri minimi(n)</i> è il numero di litri minimi attribuiti a ciascuna categoria di utenza domestica; <i>litri aggiuntivi</i> sono i litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della categoria di utenza domestica con: $Quv = Ctv / (\text{litri minimi totali domestici}),$ dove <i>Ctv</i> è il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche.	Art. 13 – Parte variabile utenze domestiche 1. Il valore della parte variabile delle utenze domestiche è calcolato come segue: $Vd(n) = TVmin + To = Quv \cdot \text{litri minimi}(n) + Quv \cdot \text{litri aggiuntivi}$ dove: <i>TVd(n)</i> è la parte variabile della tariffa per un'utenza domestica con <i>n</i> componenti del nucleo familiare; “<i>n</i>” è il numero di componenti del nucleo familiare; <i>To</i> è la parte variabile della tariffa corrispondente agli svuotamenti che eccedono i minimi; <i>Quv</i> è la quota unitaria (euro/l), determinata dal rapporto tra i costi variabili totali e i litri minimi totali; <i>litri minimi(n)</i> è il numero di litri minimi attribuiti a ciascuna categoria di utenza domestica; <i>litri aggiuntivi</i> sono i litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della categoria di utenza domestica con: $Quv = Ctv / (\text{litri minimi totali domestici}),$ 2. dove <i>Ctv</i> è il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche.

Superata nel periodo di bollettazione la soglia di L_M litri, dove

$$L_M = \left(52 * 20 \frac{\text{Mesi periodo di bollettazione}}{12} \right)^1$$

il valore della parte variabile diventa

$$TVd(n) = Q_{uv} \cdot \text{litri minimi}(n) + T_o = Q_{uv} \cdot \text{litri minimi}(n) + [Q_{uv} \cdot (L_M - \text{litri minimi}(n)) + (Q_{uv} \cdot \text{litri aggiuntivi}^2)/6].$$

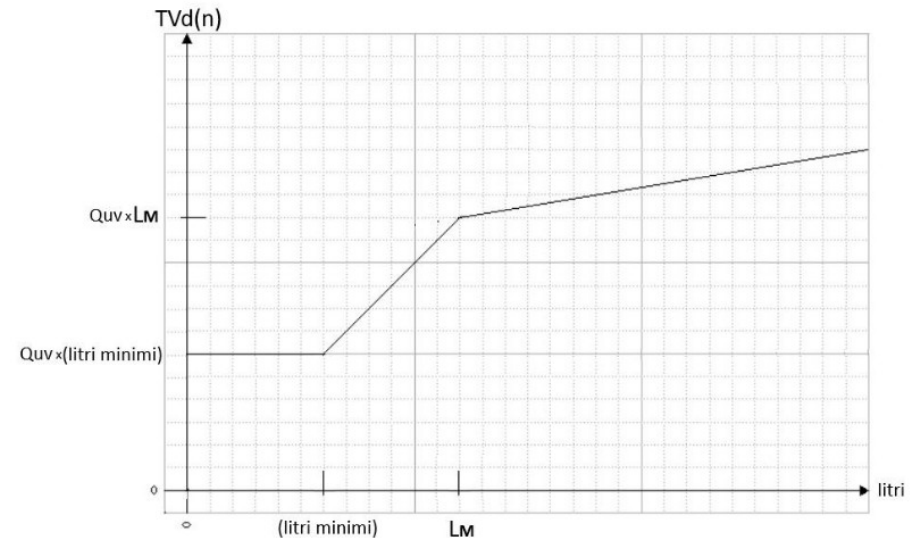


Fig.1 Andamento della tariffa (parte variabile utenze domestiche) in funzione dei litri degli svuotamenti per n componenti il nucleo familiare.

(1) 52 individua il massimo numero di svuotamenti possibili di RUI nell'anno per una utenza Porta a Porta. 20 indica il volume in litri del singolo contenitore di RUI in dotazione alle utenze domestiche.

(2) per litri aggiuntivi si intendono in questo caso i litri eccedenti la soglia L_M

Art. 14 - Parte fissa utenze non domestiche

[...]

2. Il valore dei coefficienti K_c in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è indicato nella ~~delibera~~ di approvazione delle tariffe.

Art. 14 - Parte fissa utenze non domestiche

[...]

2. Il valore dei coefficienti K_c in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è indicato nella ~~delibera~~ di approvazione delle tariffe.

Art. 16 Profili tariffari

Art. 16 - Profili tariffari

[...] 4. L'importo totale destinato alle riduzioni (<i>RID</i>) a partire dalle relative componenti del PEF è definito nel modo seguente: $RID = b(ARa) + b(1 + \omega) ARsc, a.$ Dove, secondo quanto riportato nell'allegato A alla delibera 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 di ARERA: b è il fattore di sharing dei proventi, <i>ARa</i> la somma dei proventi della vendita dei materiali ed energia derivanti da rifiuti, ω coefficiente determinato dall'ente territorialmente competente, <i>ARsc, a</i> somma dei ricavi dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata [...]	[...] 4. L'importo totale destinato alle riduzioni (<i>RID</i>) a partire dalle relative componenti del PEF è definito nel modo seguente: $RID = b(ARa + ARsc, a)$ Dove, secondo quanto riportato nell'allegato A alla deliberazione 397/2025/R/rif: b è il fattore di sharing dei proventi, <i>ARa</i> la somma dei proventi della vendita dei materiali ed energia derivanti da rifiuti, <i>ARsc, a</i> somma dei ricavi dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata [...]
Art. 17 - Utenze aggregate 1. Per utenze aggregate si intendono gruppi di utenze (compresi i condomini) che, in coerenza con le previsioni del Regolamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sono dotate di uno o più contenitori ad uso comune, utilizzabili da tutti gli utenti facenti parte del gruppo di utenze. In tali casi il conteggio della tariffa corrispettiva è determinato come segue: [...]	Art. 17 - Utenze aggregate 1. Per utenze aggregate si intendono gruppi di utenze (compresi i condomini) che, in coerenza con le previsioni del Regolamento di gestione integrata dei rifiuti urbani, sono dotate di uno o più contenitori ad uso comune, utilizzabili da tutti gli utenti facenti parte del gruppo di utenze. In tali casi il conteggio della tariffa corrispettiva è determinato come segue: [...]
TITOLO IV. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE Art. 26 – Utenze domestiche 4. Dal numero dei componenti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune sono esclusi, a condizione che tale casistica sia adeguatamente documentata: a) i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno;	TITOLO IV. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE Art. 26 – Utenze domestiche 4. Dal numero dei componenti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune sono esclusi, a condizione che tale casistica sia adeguatamente documentata: a) i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno; i soggetti che svolgono attività di studio o lavoro fuori ambito per un periodo superiore a sei mesi in un anno. In questo ultimo caso la dimostrazione della temporanea dimora deve essere prodotta al comune mediante

b) gli anziani collocati in casa di riposo; Nel caso in cui l'unico occupante si trasferisca in casa di riposo senza variazione di residenza l'esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il trasferimento presso la struttura a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 33, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dalla data di presentazione della domanda. In caso di utenza con un solo occupante la tariffa è calcolata per la sola parte fissa. [...]	dichiarazione sostitutiva di certificazione come da D.P.R. n. 445/2000. b) gli anziani collocati in casa di riposo; unico occupante trasferito in casa di riposo senza variazione di residenza: l'esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato il trasferimento presso la struttura a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 33, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dalla data di presentazione della domanda. In questo caso la tariffa è calcolata per la sola parte fissa. [...]
Art. 28 – Utenze giornaliere [...] 2. Contestualmente alla presentazione dell'istanza al comune, l'utente dovrà presentare al Gestore la relativa comunicazione di durata mediante e con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dal Gestore. Tale documentazione non assolve agli altri obblighi di comunicazione gravanti sulla generalità degli utenti. [...] 6. Su richiesta del Gestore l'organizzatore sarà tenuto al pagamento anticipato in acconto, salvo conguaglio a fine evento, sulla base del preventivato. Il pagamento di detto acconto, qualora richiesto, costituisce condizione propedeutica o comunque necessaria per l'efficacia dell'atto autorizzativo all'organizzazione e all'esecuzione dell'evento.	Art. 28 – Utenze giornaliere [...] 2. Al momento del rilascio dell'autorizzazione che deve necessariamente richiedere al Comune, sarà l'Ente stesso a trasmettere l'istanza al Gestore rendendogli disponibili i dati di durata. [...]
TITOLO V. RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI Art. 29 - Riduzione tariffarie [...] 7. Ai fini del calcolo della riduzione per comportamenti virtuosi dell'utente, come identificati al punto precedente, si considerano altresì: a) In caso di autocompostaggio per le utenze domestiche:	TITOLO V. RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI Art. 29 - Riduzione tariffarie [...] 7. Ai fini del calcolo della riduzione per comportamenti virtuosi dell'utente, come identificati al punto precedente, si considerano altresì: a) In caso di autocompostaggio per le utenze domestiche:

i.ai fini della riduzione Rid, alla quantità di raccolta differenziata prodotta dall'utente, è aggiunta una quantità stimata di 70 kg annui procapite per componente fino a un massimo di sei (6) ovvero ~~a~~ 420 kg per utenza;

8. Nei casi in cui l'utenza domestica si trovi in una situazione di disagio sanitario, da cui derivi un'anomala produzione di rifiuto, raccolta separatamente dal gestore, questa non viene conteggiata ai fini della quantificazione del RUI. Analogamente, nelle utenze con bambini di età inferiore a 36 mesi, risultante dall'anagrafe, non viene conteggiata la quantità di pannolini usa e getta raccolta separatamente. In entrambi i casi è necessario che l'utente presenti al Gestore la richiesta. Nel caso di disagio sanitario la richiesta deve essere anche corredata dell'idonea documentazione a comprova. Le utenze non domestiche che svolgono servizi alla persona o sanitari che ospitano persone in condizioni di disagio sanitario (RSA, ospedali, case di cura) e gli asili nido, possono fare richiesta al gestore affinché ai fini del calcolo della tariffa non venga conteggiata la quota di rifiuti indifferenziati relativa ai rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP) purché raccolta separatamente. La richiesta deve essere motivata dalla sussistenza della situazione di disagio per i propri ospiti e deve essere corredata dell'idonea documentazione a comprova.

9. Il Gestore può riconoscere una riduzione ~~nella misura massima fino al~~ 5% del totale dovuto nel caso l'utente attivi come modalità di pagamento l'addebito continuativo sul conto corrente.

[...]

15. Le utenze non domestiche con locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, sono soggette a riduzione della parte fissa della tariffa per una percentuale commisurata al periodo di chiusura.

16. Alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani che ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116/2020 hanno comunicato al Gestore del servizio entro il 31 maggio dell'anno precedente la volontà di conferire al di fuori dal servizio

i.ai fini della riduzione Rid, alla quantità di raccolta differenziata prodotta dall'utente, è aggiunta una quantità stimata di 70 kg annui procapite per componente fino a un massimo di sei (6) ovvero 420 kg per utenza;

8. Nei casi in cui l'utenza domestica si trovi in una situazione di disagio sanitario, da cui derivi un'anomala produzione di rifiuto, raccolta separatamente dal gestore, questa non viene conteggiata ai fini della quantificazione del RUI. Analogamente, nelle utenze con bambini di età inferiore a 36 mesi, risultante dall'anagrafe, non viene conteggiata la quantità di pannolini usa e getta raccolta separatamente. **Nel caso in cui non venga effettuata la raccolta separata della relativa sovrapproduzione di rifiuto urbano indifferenziato il conteggio si limiterà ai soli litri minimi.** In entrambi i casi è necessario che l'utente presenti al Gestore la richiesta. **Qualora il disagio sanitario sia tale da rendere impraticabile la corretta comprensione dei meccanismi alla base della differenziazione dei rifiuti non verranno conteggiati gli svuotamenti della parte indifferenziata (RUI) in eccesso rispetto ai litri minimi.** Nel caso di disagio sanitario la richiesta deve essere anche corredata dell'idonea documentazione a comprova. Le utenze non domestiche che svolgono servizi alla persona o sanitari che ospitano persone in condizioni di disagio sanitario (RSA, ospedali, case di cura) e gli asili nido, possono fare richiesta al gestore affinché ai fini del calcolo della tariffa non venga conteggiata la quota di rifiuti indifferenziati relativa ai rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP) purché raccolta separatamente. La richiesta deve essere motivata dalla sussistenza della situazione di disagio per i propri ospiti e deve essere corredata dell'idonea documentazione a comprova.

9. Il Gestore può riconoscere una riduzione **del** 5% del totale dovuto nel caso l'utente attivi come modalità di pagamento l'addebito continuativo sul conto corrente.

[...]

15. Le utenze non domestiche con locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, sono soggette a riduzione della parte fissa della tariffa per una percentuale commisurata al periodo di chiusura. **La parte variabile sarà calcolata in funzione degli svuotamenti effettuati durante i periodi di apertura della attività risultando nulla se la chiusura ricomprende interamente un intervallo di calcolo per la fatturazione (bimestre, trimestre, quadrimestre ecc.).**

16. Alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani che ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116/2020 hanno comunicato al Gestore del servizio entro il 31 maggio dell'anno precedente la volontà di conferire al di fuori dal servizio

pubblico una o più categorie merceologiche, dimostrando poi di averle avviate a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che l'ha effettuato, si applica il seguente criterio di riduzione:

$$1. \quad Rid_{ND,116} = \frac{R_{URB_EXT}}{R_{URB_EXT} + R_{URB_GEST}} \cdot 0,70$$

dove $Rid_{ND,116}$ è la riduzione calcolata sulla parte variabile, R_{URB_EXT} è la quantità di rifiuto urbano conferita fuori dal servizio pubblico, R_{URB_GEST} è la quantità del rifiuto urbano conferito al servizio pubblico.

Art. 30 Agevolazione tariffaria

1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.

~~2. Le agevolazioni sono finanziate con la fiscalità generale del Comune. Il Comune può deliberare attraverso propri atti la copertura della spesa per il riconoscimento di una tariffa dedicata per utenze in particolari situazioni di disagio.~~

~~3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione del documento di riscossione di conguaglio relativo a tutto l'eventuale periodo pregresso all'accertamento, per il quale è risultata non dovuta l'agevolazione e la comminazione delle penali previste dal Regolamento.~~

~~4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione con le regole di cui all'art. 33.~~

5. Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente e a carico del bilancio comunale ~~saranno stabiliti con specifico atto deliberativo dell'amministrazione comunale ed espressi come importo fisso o come percentuale della parte fissa o variabile.~~

TITOLO VII. Procedimenti amministrativi, adempimenti, pagamenti e rimborsi

pubblico una o più categorie merceologiche, dimostrando poi di averle avviate a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che l'ha effettuato, si applica il seguente criterio di riduzione:

$$Rid_{ND,116} = \frac{R_{URB_EXT}}{R_{URB_EXT} + R_{URB_GEST}} .$$

dove $Rid_{ND,116}$ è la riduzione calcolata sulla parte variabile, R_{URB_EXT} è la quantità di rifiuto urbano conferita fuori dal servizio pubblico, R_{URB_GEST} è la quantità del rifiuto urbano conferito al servizio pubblico.

Art. 30 Agevolazione tariffaria

1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.

2. Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente **saranno interamente a carico del bilancio comunale.**

TITOLO VII. Procedimenti amministrativi, adempimenti, pagamenti e rimborsi

Art. 35 Riscossione ordinaria e recupero del credito 1. Il Gestore riscuote per ogni utenza la tariffa corrispettiva inviando documenti di riscossione comprensivi dell'IVA e del tributo provinciale.	Art. 35 Riscossione ordinaria e recupero del credito 1. Il Gestore riscuote per ogni utenza la tariffa corrispettiva inviando documenti di riscossione comprensivi dell'IVA, del tributo provinciale e della quota perequativa spettante a sostegno delle Agevolazioni Bonus Sociale (D.P.C.M. n. 24/2025).
Art. 40 Penali [...] 3.Sulle tariffe non corrisposte sono applicati gli interessi di mora nella misura del tasso legale aumentato di 2 punti percentuali; 4.Le penali comminate per le violazioni di cui al comma 1 sono dettagliate nell'Allegato 3, fatto salvo eventuali più gravi violazioni di tipo penale. 5.Le penali non si applicano quando riferite alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale sulle modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia;	Art. 40 Penali , interessi di mora e interessi legali [...] 3.Sulle tariffe non corrisposte e in caso di ritardato o omesso pagamento delle somme dovute ai sensi del presente regolamento sono applicati gli interessi di mora nella misura del tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile. 4.Le penali comminate per le violazioni di cui al comma 1 sono dettagliate nell'Allegato 3, fatto salvo eventuali più gravi violazioni di tipo penale. In caso di omessa o infedele presentazione nei termini della richiesta di iscrizione, si applicano le penali previste nell'Allegato 3 del presente regolamento, e gli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di effettiva occupazione del locale. 5.Le penali non si applicano quando riferite alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale sulle modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia. 6. Gli interessi di mora non si applicano alle penali elencate nell'Allegato 3 che non siano collegate a ritardato o omesso pagamento delle somme dovute o alla omessa o infedele presentazione nei termini della richiesta d'iscrizione.

TITOLO IX. ALLEGATI

Allegato 1 – Categorie di classificazione utenze domestiche e non domestiche (Artt. 6-27)

Titolo IX. Allegati

Allegato 1 – Categorie di classificazione utenze domestiche e non domestiche (Artt. 6-27)

Categoria	Categorie utenze domestiche (componenti il nucleo familiare)		
	1 componente		
	2 componenti		
	3 componenti		
	4 componenti		
	5 componenti		
	Oltre 5 componenti		
Categoria	Categoria utenze non domestiche		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
2	Cinematografi e teatri		
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi		
5	Stabilimenti balneari		
6	Esposizioni, autosaloni		
7	Alberghi con ristorante		
8	Alberghi senza ristorante		
9	Case di cura e riposo		
10	Ospedali		
11	Uffici, agenzie		
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali		
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli		
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		
16	Banchi di mercato beni durevoli		
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista		
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
20	Attività industriali con capannoni di produzione		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		
23	Mense, birrerie, hamburgerie		
24	Bar, caffè, pasticceria		
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
28	Ipermercati di generi misti		
29	Banchi di mercato generi alimentari		
30	Discoteche, night club		
31	Agriturismi, affittacamere , residence con ristorante		
32	Autodromo		
33	Agriturismi senza ristorante		
34	Bed & Breakfast, affittacamere , residence senza ristorante		
...		...	Spazio per eventuali sottocategorie

...	Spazio per eventuali sottocategorie	
	Interessi	

***Allegato 2 – Esenzioni forfettarie per le utenze non domestiche
(Art. 27)***

Descrizione	riduzione
Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	30%
Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	30%
Tipografie artigiane	10%
Autocarrozzerie	35%
Decorazione, molatura vetro	10%
Falegnamerie	30%
Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	5%
Gommisti	40%
Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionatori	20%
Calzaturifici	35%
Concerie, tintorie pelle	40%
Galvanotecnica e verniciature	20%
Distributori di carburante	20%
Lavanderie	10%
Locali industria chimica per la produzione di prodotti	25%
Locali dell'industria tessile	10%
Cantine e frantoi	30%
Laboratori fotografici	10%
Florovivaismo	38%
Locali dove si producono scarti di origine animale	25%
Tribune e impianti sportivi	30%
Qualunque altra attività non compresa nell'elenco	30%

***Allegato 2 – Esenzioni forfettarie per le utenze non domestiche
(Art. 27)***

Descrizione	riduzione
Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	30%
Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	30%
Tipografie artigiane	10%
Autocarrozzerie	35%
Decorazione, molatura vetro	10%
Falegnamerie	30%
Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	5%
Gommisti	40%
Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionatori	20%
Calzaturifici	35%
Concerie, tintorie pelle	40%
Galvanotecnica e verniciature	20%
Distributori di carburante	20%
Lavanderie	10%
Locali industria chimica per la produzione di prodotti	25%
Locali dell'industria tessile	10%
Cantine e frantoi	30%
Laboratori fotografici	10%
Florovivaismo	38%
Locali dove si producono scarti di origine animale	25%
Qualunque altra attività non compresa nell'elenco	30%

Allegato 3 – Elenco e importo delle penali (Artt. 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39)

Violazione	Regolamento	Penali (*)
Omessa presentazione nei termini della richiesta di attivazione	art. 31	30%
Infedele o incompleta richiesta di attivazione o di riscossione	art. 31	15%
Omesso Pagamento dei documenti di riscossione	art. 35	20%
Ritardato pagamento dei documenti di riscossione	art. 35	15%
Mancata comunicazione di cessazione occupazione o detenzione di locali e aree entro i termini, anche in caso di utenze giornaliere	art. 33	€ 300
Mancato ritiro dell'attrezzatura per la raccolta del rifiuto indifferenziato (Rui) entro i termini fissati, la sanzione si applica ad ogni periodo di 30 giorni compiuti di ritardo	art. 32	€ 300

Allegato 3 – Elenco e importo delle penali (Artt. 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39)

Violazione	Regolamento	Penali (*)
Omessa presentazione nei termini della richiesta di attivazione	art. 31	30%
Infedele o incompleta richiesta di attivazione o di riscossione	art. 31	15%
Omesso Pagamento dei documenti di riscossione	art. 35	20%
Ritardato pagamento dei documenti di riscossione	art. 35	15%
Mancato ritiro dell'attrezzatura per la raccolta del rifiuto indifferenziato (Rui) entro i termini fissati, la sanzione si applica ad ogni periodo di 30 giorni compiuti di ritardo	art. 32	€ 300
Mancato ritiro dell'attrezzatura da parte delle utenze domestiche per la raccolta del rifiuto indifferenziato (Rui) entro i termini fissati.	art. 32	€100

Mancato ritiro dell'attrezzatura da parte delle utenze domestiche per la raccolta del rifiuto indifferenziato (Rui) entro i termini fissati.	art. 32	€100
Mancata risposta ai questionari del Gestore, richiesta accessi ai locali	art.39	€ 300
Mancata comunicazione, nei termini prescritti, del venir meno delle condizioni che danno titolo alle riduzioni	artt. 29 e 30	€ 300
Ogni altra violazione al presente Regolamento		€ 300

(*) Le penali indicate in termini di percentuale sono da intendersi riferite all'importo non pagato

[...]

Allegato 4 – Tabelle dei coefficienti

Tabella 1 - Coefficienti α_i , α_s , β_i e β_s per il calcolo dei parametri tariffari dei profili massima differenziata e minimo rifiuto indifferenziato per le diverse categorie di utenza

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche, categorie: 5, 7, 9, 10,16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34	Utenze non domestiche, categorie: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 30, 32
<i>Coefficiente</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>
α_i	0,35	0,35	0,40
α_s	0,75	0,75	0,80
β_i	0,50	0,50	0,30
β_s	0,80	0,80	0,60

Mancata risposta ai questionari del Gestore, richiesta accessi ai locali	art.39	€ 300
Mancata comunicazione, nei termini prescritti, del venir meno delle condizioni che danno titolo alle riduzioni	artt. 29 e 30	€ 300
Ogni altra violazione al presente Regolamento		€ 300

(*) Le penali indicate in termini di percentuale sono da intendersi riferite all'importo non pagato

[...]

Allegato 4 – Tabelle dei coefficienti

Tabella 1 - Coefficienti α_i , α_s , β_i e β_s per il calcolo dei parametri tariffari dei profili massima differenziata e minimo rifiuto indifferenziato per le diverse categorie di utenza

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche, categorie: 5, 7, 9, 10,16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34	Utenze non domestiche, categorie: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 30, 32
<i>Coefficiente</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>	<i>valore</i>
α_i	0,35	0,35	0,40
α_s	0,80	0,80	0,85
β_i	0,25	0,25	0,15
β_s	0,80	0,80	0,60